

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.**

231/2001 e s.m.i.

PARTE GENERALE

APPROVATO dal Consiglio di Amministrazione della Società il 23/02/2024

Il Presidente del CdA: Enrico Veneroso

STORIA DEL DOCUMENTO

REVISIONE	DATA	APPROVATO DA
00	2012	Consiglio di Amministrazione del 28/05/2012
Motivo: adottato per la prima volta		
01	2016	Consiglio di Amministrazione del 04/03/2016
Motivo: modifiche normative		
02	2018	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018
Motivo: modifiche normative intervenute in materia ex D.lgs. 231/01		
03	2021	Consiglio di Amministrazione del 08/07/2021
Motivo: modifiche normative intervenute in materia ex D.lgs. 231/01		
04	2022	Consiglio di Amministrazione del 29/11/2022
Motivo: modifiche normative intervenute in materia ex D.lgs. 231/01		
05	2024	Consiglio di Amministrazione del 23/02/2024
Motivo: modifiche normative intervenute in materia ex D.lgs. 231/01 e novità sul tema Whistleblowing		

Sommario

STORIA DEL DOCUMENTO	2
PARTE 1 - INTRODUZIONE	5
1. DEFINIZIONI	5
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: I PRINCIPI	7
3.1. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA DEL DECRETO	8
3.2. L'ESIMENTE	8
4. ELENCO DEI REATI	10
5. SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	22
5.1. LE SANZIONI PECUNIARIE	23
5.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE	24
5.3. LA CONFISCA	27
5.4. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA	27
5.5. MISURE CAUTELARI	27
6. LE FINALITÀ DEL MODELLO	28
7. IL CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE	29
8. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA ADOZIONE	29
8.1 FASE 1 – CHECK-UP DELL'ENTE	29
8.2 FASE 2 – RISK ASSESSMENT	29
8.3 FASE 3. RISK MANAGEMENT	30
8.4 FASE 4 – REALIZZAZIONE DEL MODELLO	30
8.5 FASE 5 – GESTIONE	31
9. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	31
10. LINEE GUIDA PER L'INTRODUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
10.1 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
10.2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
11. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	35
PARTE 2 - SISTEMA DISCIPLINARE	36
1. INTRODUZIONE	36
2. RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO	36
3. RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI	36
4. STRUTTURA E CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	37
5. DEFINIZIONE DI “VIOLAZIONE” AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DEL PRESENTE SISTEMA DISCIPLINARE	38
6. SANZIONI:	38
6.1 PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE “NON DIRIGENZIALE”	38

6.2	<i>DIPENDENTI IN POSIZIONE “DIRIGENZIALE”</i>	40
6.3	<i>AMMINISTRATORI</i>	40
6.4	<i>SINDACI</i>	41
6.5	<i>CONSULENTI / COLLABORATORI ESTERNI</i>	42
6.6	<i>PARTNER COMMERCIALI E FINANZIARI</i>	43
6.7	<i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	43
PARTE 3 - CODICE ETICO		44
1.	PRINCIPI GENERALI	44
PARTE 4 - ORGANISMO DI VIGILANZA		45
1.	NOTA INTRODUTTIVA	45
2.	NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANO	45
3.	DURATA IN CARICA	46
4.	RISERVATEZZA	47
5.	RUOLO, COMPITI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	47
6.	REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	48
7.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	50
7.1.	OBBLIGHI DI INFORMATIVA	50
7.2.	SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI (WHISTLEBLOWING)	52
7.2.1.	MODALITA’ DI SEGNALAZIONE - FORMA SCRITTA	52
7.2.2.	MODALITA’ DI SEGNALAZIONE – CARTACEA	52
7.2.3.	MODALITA’ DI SEGNALAZIONE - FORMA ORALE	53
ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE COMPLETA DEI REATI PRESUPPOSTO E RELATIVE SANZIONI		55

PARTE 1 - INTRODUZIONE

1. DEFINIZIONI

Nel presente documento devono essere attribuiti i seguenti significati ai termini di seguito precisati.

“Area Aziendale”	un settore aziendale che può comprendere una o più Funzioni aziendali
“Attività sensibile o Processo sensibile”	un’operazione o una serie di operazioni svolte ordinariamente dai Destinatari nell’ambito delle proprie mansioni e che, per la loro caratteristica, richiedono l’applicazione di specifici controlli al fine di limitare l’esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto
“Codice Etico” o “Codice”	il codice etico adottato da FAR Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A..
“Collaboratori”	tutti i lavoratori diversi dai Dipendenti che prestino la propria attività in favore di Far quali ad esempio lavoratori parasubordinati, i prestatori d’opera, anche intellettuale, i consulenti e tutti gli altri lavoratori autonomi, e comunque tutti i soggetti (ivi compresi i fornitori) con cui Far addivenga ad una qualunque forma di collaborazione di fatto e/o sulla base di apposito accordo contrattuale.
“Decreto”	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e s.m.i..
“Destinatari”	gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove necessario, i Partner cui sono rivolte le regole di comportamento e le previsioni del presente Modello Organizzativo.
“Dipendenti”	tutti i lavoratori subordinati di FAR Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A. (compresi i dirigenti).
“Far” o “Società”	Ovvero la società FAR Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A.
“Informazioni Riservate”	indica qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, industriale, economica, commerciale, amministrativa o di altra natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale, che non siano pubblici o pubblicamente disponibili, relative alla Società e/o a terzi, che verranno messe a disposizione dei Destinatari in forma cartacea, su supporto informatico e/o in qualsiasi altra forma.
“Linee Guida Confindustria”	linee guida sviluppate e pubblicate da Confindustria ¹ per le aziende associate, divenute efficaci in seguito al

¹ “Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001” del 07.03.2002 e “Appendice Integrativa” del 03.10.2002, modificate alla luce delle osservazioni del Ministero di Giustizia

	compimento del procedimento descritto dal Regolamento di attuazione del decreto legislativo in esame – Decreto Ministeriale 26 giugno 2003, n. 201 e s.m.i.
“Modello”	il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati presupposto, adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..
“Organismo di Vigilanza” o “OdV”	organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.
“Organi Sociali”	il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Delegati (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Presidente Esecutivo) e il Collegio Sindacale
“Procedure Aziendali”	le procedure, in cui si articola l’operatività aziendale, che saranno oggetto di analisi e revisione nell’ambito dell’implementazione del presente Modello
“Reati”	i reati, contemplati dal Decreto, in relazione alla cui commissione può configurarsi la responsabilità amministrativa dell’ente
“Sistema Disciplinare”	il sistema disciplinare aziendale, contemplato nel Modello, adottato dalla Società al fine di sanzionare la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure e delle altre regole aziendali e dei principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti (da intendersi come Società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “enti” e, singolarmente, “ente”) per alcuni reati, tassativamente elencati, commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi:

1. **da soggetti in posizione apicale nella propria organizzazione:** ovvero persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;

2. **da soggetti in posizione subordinata:** ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si caratterizza come autonoma e distinta rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato².

L'introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità, definita come amministrativa, ma avente sostanziale natura penalistica, consente di sanzionare gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte di persone fisiche – autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che hanno agito nell'interesse di questi ultimi.

La responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche nell'ipotesi di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Il Decreto prevede, all'art. 6, una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa (c.d. esimente) qualora l'ente sia in grado di dimostrare:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di eventuali fatti illeciti, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quelli verificatisi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, "l'Organismo di Vigilanza" o "OdV");
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b..

3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: I PRINCIPI

² Il D.Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles* il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali

Di seguito si procede ad un'analisi dei principi cardine che caratterizzano la normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

3.1. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA DEL DECRETO

Il Decreto individua nei soggetti che si trovano “in posizione apicale”, ovvero nei soggetti in “posizione subordinata”, gli individui la cui condotta può dare luogo a responsabilità dell'ente di appartenenza. Con la prima espressione si intendono le persone fisiche *"che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo"* (art. 5, comma 1 lett. a) Decreto).

In altri termini, possono essere considerati tali, a titolo esemplificativo, il legale rappresentante, l'amministratore unico, l'amministratore delegato o il direttore generale.

Si osservi che la definizione prospettata dalla norma non si basa sul semplice inquadramento formale del soggetto - agente nell'ambito dell'organizzazione aziendale; è evidente infatti il ricorso ad un criterio funzionale per individuare i soggetti da considerare come “in posizione apicale” ai fini dell'applicazione del Decreto. In considerazione di ciò la responsabilità dell'ente potrebbe discendere anche dalla commissione di reati da parte di coloro che, pur in assenza di investiture formali, svolgano funzioni dirigenziali in via di fatto (amministratori di fatto). Per “soggetti sottoposti” il Decreto si riferisce a tutti coloro i quali non godono di autonomia organizzativa ed amministrativa, ma sono soggetti alla direzione ed al controllo dei responsabili dell'ente o di una specifica articolazione di quest'ultimo.

Si rileva, sul punto, che secondo la maggior parte della dottrina³, si considerano tali anche coloro che pur non essendo "dipendenti" dell'Ente, hanno con questo *"un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici"* dell'Ente medesimo (es. agenti, partner in operazioni di joint venture, c.d. parasubordinati, distributori, fornitori, consulenti e collaboratori, mandatari, rappresentanti etc.).

3.2. L'ESIMENTE

Si è già accennato alla possibilità per l'ente di vedere esclusa la propria responsabilità amministrativa nell'ipotesi in cui vengano soddisfatte alcune condizioni individuate dal Decreto in modo differenziato a secondo che il soggetto agente (ovvero il soggetto che ha commesso il reato in relazione al quale si procede) rientri nella categoria dei soggetti “in posizione apicale” ovvero dei “soggetti sottoposti”.

³ Si veda Circolare Assonime 19 novembre 2002, n. 68

Nella prima ipotesi, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente provi che:

- a) " *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ("Modello");*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente ("OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
- c) *le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV".*

E' opportuna una considerazione preliminare: nell'ipotesi in cui ad agire sia stato un soggetto che opera in posizione apicale, quest'ultimo sarà esente da responsabilità qualora fornisca la prova che, oltre ad aver implementato il Modello e aver nominato l'OdV, l'autore del reato ha agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e che l'illecito è stato realizzato con un comportamento idoneo a eludere o violare l'apparato di controllo appositamente predisposto; nell'ipotesi in esame si assiste ad un'inversione dell'onere della prova, che ricade direttamente sull'ente, rispetto a quanto normalmente accade nell'ambito di un giudizio di accertamento della responsabilità penale.

L'esonero dalla responsabilità, inoltre, non consegue alla mera e formale adozione del Modello, bensì alla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure ed i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati individuati dal Decreto.

L'articolo 7 del Decreto disciplina la differente ipotesi in cui l'autore del reato, in relazione al quale potrebbe configurarsi la responsabilità amministrativa dell'ente, sia un soggetto sottoposto inquadrato nell'organizzazione in una posizione subordinata; in tale eventualità si configura la responsabilità dell'ente esclusivamente qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, circostanza della quale dovrà essere fornita prova da parte della pubblica accusa. Si osservi che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia un soggetto che ricopre un ruolo apicale, nell'ipotesi in esame l'onere della prova non graverà sull'ente il quale potrà inoltre essere esonerato da responsabilità qualora dimostri che prima della commissione del reato, ha adottato

ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il trattamento penalizzante che consegue alle ipotesi in cui l'autore del reato sia un soggetto che ricopre un ruolo apicale, deriva dalla considerazione per cui nelle suddette ipotesi la condotta criminosa si presume come maggiormente condivisa dal management dell'ente interessandone i vertici.

4. ELENCO DEI REATI

L'articolo 2 del Decreto, nel rispetto del principio di legalità sancito dall'articolo 25 della Costituzione, prevede che la responsabilità amministrativa degli enti possa discendere esclusivamente dalla commissione dei reati (così detti "reati - presupposto") individuati dal Decreto stesso prima della commissione del fatto.

L'elenco dei reati – presupposto è da intendersi come tassativo, non potendo configurarsi responsabilità amministrativa dell'ente per fattispecie che non vi siano comprese, e al tempo stesso dinamico in quanto soggetto al continuo aggiornamento ed ampliamento per mezzo di interventi legislativi continui.

Il carattere dinamico dell'elenco dei reati - presupposto si riflette sulla struttura stessa del Modello il quale dovrà essere costantemente aggiornato per mantenere la sua efficacia rispetto alle nuove tipologie di reati che, di volta in volta, siano prese in considerazione dal Decreto.

Si riporta, di seguito, l'elenco aggiornato dei reati – presupposto:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 d. lgs. n. 231/2001)

- a. malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.).
- b. indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- c. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- d. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- e. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- f. frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- g. frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986)
- h. turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

i. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 d. lgs. n. 231/2001)
a. concussione (art. 317 c.p.); b. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); c. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); d. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); e. induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); f. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); g. pene per il corruttore (art. 321 c.p.); h. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); i. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati terzi (art. 322 bis c.p.); j. traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); k. peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.); l. peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); m. abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (24 bis d. lgs. n. 231/2001)
a. falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); b. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); c. detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); d. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche telematiche (art. 617-quater c.p.); f. detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- k. frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- l. violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 1, D.L. 105/2019).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, d. lgs. n. 231/2001)

- a. associazione per delinquere (art. 416, c. p.);
- b. associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis, c. p.);
- c. scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- d. riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600, c.p.);
- e. associazione finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art. 600 bis, c.p.);
- f. associazione finalizzata alla commissione dei delitti di pornografia minorile (art. 600 ter, c.p.);
- g. associazione finalizzata alla commissione dei delitti di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater, c.p.);
- h. associazione finalizzata alla commissione dei delitti di pornografia virtuale (art. 600 quater.1, c.p.);
- i. associazione finalizzata alla commissione dei delitti di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies, c.p.);
- j. tratta di persone (art. 601, cp.);
- k. acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.);
- l. associazione finalizzata alla commissione dei delitti di violenza sessuale (art. 609, c.p.);
- m. associazione finalizzata alla commissione dei delitti di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater, c.p.);
- n. associazione finalizzata alla commissione dei delitti di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies, c.p.);
- o. associazione finalizzata alla commissione dei delitti di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies, c.p.);

- p. associazione finalizzata alla commissione dei delitti di adescamento di minorenni (art. 609 undecies, c.p.)
- q. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3 e 3bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- r. sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c. p.);
- s. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- t. produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- u. illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, 2° comma, lett.), n. 5, c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis, d. lgs. n. 231/2001)

- a. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- b. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- c. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- d. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- e. falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- f. uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- g. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- h. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- i. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- j. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1. d. lgs. n. 231/2001)

- a. turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

<ul style="list-style-type: none">b. illecita concorrenza con minaccia violenza (art. 513-bis c.p.);c. frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);d. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);e. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);f. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);g. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);h. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
Reati societari (art. 25 ter, d. lgs. n. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);b. fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);c. false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);d. impedito controllo (art. 2625 c.c.);e. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);f. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);g. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);h. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);i. omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);j. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);k. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);l. corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);m. istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);n. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);o. aggio (art. 2637 c.c.);p. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);q. false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater d. lgs. n. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

<ul style="list-style-type: none">b. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270- bis c.p.);c. circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);d. assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);e. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.);f. organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)g. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);h. finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);i. sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);j. condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);k. attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);l. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);m. atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);n. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);o. sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);p. istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);q. cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);r. cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);s. banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);t. assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);u. impossessamento, dirottamento e distruzione di aereo (L. 342/1976, art. 1);v. danneggiamento di installazioni a terra (L. 342/1976, art. 2);w. sanzioni (L. 422/1989, art. 3);x. pentimento operoso (D.lgs. 625/1979, art. 5);#y. misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980 n. 15)
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1. d. lgs. n. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. pratiche di mutilazione genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d. lgs. n. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù (art. 600 c.p.);

<ul style="list-style-type: none">b. prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);c. pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);d. detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);e. pornografia virtuale (art. 600-quater1, c.p.);f. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).g. tratta di persone (art. 601 c.p.);h. acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);i. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p.);j. adescamento di minorenni (art. 609 undecies, c.p.).
Delitti di abuso di mercato (art. 25 sexies d. lgs. n. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. “insider trading”);b. abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. “tipping”);c. abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. “tuyautage”);d. manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, d. lgs. n. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. omicidio colposo (art. 589, cod. pen.);b. lesioni personali colpose commesse in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.)
Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, d. lgs. n. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. ricettazione (art. 648 c. p.);b. riciclaggio (art. 648-bis c. p.);c. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.);d. autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 ocies.1, d.lgs. n. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

- b. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- c. frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- d. trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 novies.1, comma 2, d.lgs. n. 231/2001)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, d. lgs. n. 231/2001)

- a. pubblicazione in un sistema di reti informatiche, senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, 1° comma, lett. a-bis Legge n. 633/1941);
- b. reato di cui al punto precedente commesso in relazione ad un'opera non destinata alla pubblicazione, ovvero un'usurpazione della paternità dell'opera, con modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore (art. 171, 3° comma, Legge n. 633/1941);
- c. abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi informatici; importazione, distribuzione o vendita, per scopi commerciali o imprenditoriali, ovvero concessione in locazione di software contenuto in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per eludere o rimuovere sistemi di protezione del software (art. 171-bis, 1° L. n. 633/1941);
- d. riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del

<p>contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o rielaborazione della banca dati in violazione delle disposizioni di utilizzo; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati (art. 171-bis, 2° comma, L. n. 633/1941);</p> <p>e. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941);</p> <p>f. mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa comunicazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. n. 633/1941);</p> <p>g. fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941)</p>
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, d. lgs. n. 231/2001)
a. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità (art. 377 bis c.p.)
Reati ambientali (art. 25 undecies, d. lgs. n. 231/2001)
a. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

- b. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- c. inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- d. disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- e. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- f. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- g. circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- h. scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)
- i. scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- j. violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- k. scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- l. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 152/06 e s.m.i.);
- m. realizzazione o gestione di una discarica abusiva (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- n. inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- o. miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- p. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti pericolosi sanitari (art. 256, comma 6, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- q. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i.);
- r. predisposizione o uso di falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- s. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i.);
- t. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);

<ul style="list-style-type: none">u. violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, d.lgs. 152/06 e s.m.i.);v. inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.);w. importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150);x. falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, L. 7 febbraio 1992, n. 150);y. violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549);z. sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);aa. sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
Reato di impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, d. lgs. n. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);b. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3bis, 3ter e comma 5, D.lgs. 286/1998)
Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies, d.lgs. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604, comma 3 c.p.)
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, d.lgs. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);b. esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)
Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);b. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);c. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000);d. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);e. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000);

<ul style="list-style-type: none">f. dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);g. omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);h. indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000);
Contrabbando (art. 25 sexiesdecies, d.lgs. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973);b. contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973);c. contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973);d. contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973);e. contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973);f. contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973);g. contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973);h. contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973);i. contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973);j. contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973);k. contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973);l. circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973);m. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);n. circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 43/1973)
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies, d.lgs. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none">a. furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)b. appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)c. ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)d. falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)e. violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)f. importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)g. uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)h. distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

i. contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies, d.lgs. 231/2001)
a. riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) b. devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
Reati transnazionali⁴ (art. 10, L. 16 marzo 2006 n. 146)
Introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, “ <i>Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale</i> ” che definisce i requisiti a fronte dei quali i seguenti reati presentano il carattere di transnazionalità. a. associazione a delinquere (art. 416 c.p.); b. associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); c. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’ autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); d. favoreggiamento personale (art.378 c.p.); e. associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); f. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); g. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Si rimanda all’**Allegato 1 del Modello Organizzativo Parte Generale** per una descrizione completa dei reati presupposto e relative sanzioni.

5. SANZIONI A CARICO DELL'ENTE

⁴ Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 2006, n. 146, ricorre il carattere di transnazionalità quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero il reato sia commesso in un determinato Stato ma una parte significativa relativa alla sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato, (iii) ovvero il reato sia commesso in uno Stato e nel reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si noti che l'articolo 5 della Decisione Quadro del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008 ha esteso agli enti la responsabilità amministrativa per i reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, come definiti dall'articolo 2 della stessa Decisione Quadro, a prescindere dalla sussistenza del requisito della transnazionalità. Gli Stati membri devono adeguarsi a queste indicazioni entro l'11 maggio 2010.

All'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di Reati nel suo interesse, conseguono le seguenti sanzioni previste dal Decreto con specifico riferimento ad ogni singolo reato:

- a. sanzioni pecuniarie;
- b. sanzioni interdittive;
- c. confisca;
- d. pubblicazione della sentenza.

Di seguito si procede all'esame delle singole tipologie di sanzioni e dei relativi presupposti di applicazione.

5.1. LE SANZIONI PECUNIARIE

La sanzione pecuniaria viene necessariamente irrogata a seguito dell'accertamento della responsabilità dell'ente e comporta l'obbligo di pagare una determinata somma allo Stato: tale obbligo ha natura meramente punitiva escludendosi qualsiasi funzione risarcitoria a favore del soggetto che ha subito il reato per cui si procede.

Nello stabilire i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria, si è tentato di rendere tale misura concretamente incisiva: in considerazione di ciò l'ammontare della sanzione varia non solo in relazione alla gravità del reato commesso ma anche all'entità del profitto conseguito e alle reali condizioni economiche dell'ente sanzionato.

Si è voluto in tal modo evitare la possibilità di "gestire" la sanzione pecuniaria come se fosse una variabile economica dell'attività di impresa da valutare preventivamente e fronteggiare, ad esempio, con la creazione di apposite riserve di bilancio. Si è voluto inoltre garantire che, a parità di ogni altra condizione, la sanzione pecuniaria sia in grado di incidere equamente su ogni tipologia di ente prescindendo dalle risorse economiche di quest'ultimo.

In concreto la sanzione pecuniaria è quantificata in quote il cui valore deve essere determinato in concreto dal giudice. Più in particolare la procedura di commisurazione della sanzione si articola in due fasi:

1. Fase di quantificazione delle quote. Il giudice impartisce una sanzione pecuniaria quantificata in un numero di quote commisurate:

- a. alla gravità del fatto commesso;
- b. al grado di responsabilità dell'ente;
- c. alle misure adottate a posteriori per attenuare (o eliminare) le conseguenze del reato nonché prevenirne la commissione di ulteriori.

2. **Fase di commisurazione delle quote.** Una volta stabilito il numero di quote, il giudice procede alla commisurazione del loro importo. Nell'eseguire tale operazione il giudice valuta le condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente sulla base dei bilanci e delle scritture contabili idonee a fornirne un'adeguata rappresentazione.

E' opportuno precisare che, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice dovrà rispettare dei limiti minimi e massimi determinati sulla base del numero di quote e del loro singolo valore. Nel dettaglio:

	Minimo	Massimo
Valore delle quote	258 euro	1.549 euro
Numero di quote	100	1.000

Alla luce delle norme richiamate è possibile osservare che la sanzione pecuniaria potrà variare da un importo minimo, pari ad euro 25.800,00, ad un massimo di euro 1.549.000,00.

L'articolo 12 del Decreto, infine, elenca una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta:

- è prevista una riduzione della metà (sanzione pecuniaria comunque non superiore a € 103.291,00 Euro), nei seguenti casi:
 - l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- è prevista una riduzione da un terzo alla metà, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- se le due condizioni di cui sopra concorrono, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è prevista una riduzione da metà a due terzi.

5.2. **LE SANZIONI INTERDITTIVE**

Le sanzioni interdittive che possono essere applicate a seguito dell'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, sono descritte dall'articolo 9, comma 2, del Decreto e consistono in :

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive potrà variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.

L'applicazione delle sanzioni interdittive può accompagnare le sanzioni pecuniarie arrivando ad incidere sensibilmente sulle condizioni di operatività dell'ente nonché sulle sue stesse condizioni di esistenza.

Proprio in considerazione del loro carattere invasivo, l'applicazione di simili misure potrà essere disposta solo qualora ciò sia previsto espressamente in relazione al reato per cui si procede e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono derivare dai soli reati rientranti nelle seguenti categorie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter Decreto);
- reati di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1. Decreto);
- reati societari (art. 25-ter Decreto);

- reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater Decreto);
- reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- quater.1 Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies Decreto);
- delitti di omicidio colposo e lesioni grave o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25-septies Decreto);
- reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-ociets.1 Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies Decreto);
- reati ambientali (art. 25 undecies Decreto);
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies Decreto);
- delitti di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies Decreto);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi (art. 25 quaterdecies Decreto);
- reati tributari (art. 25 quinquedecies Decreto);
- reato di contrabbando (art. 25 sexiesdecies Decreto);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies Decreto);
- delitti di natura transnazionale previsti dall'art. 10 della legge 146/2006 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

La scelta delle sanzioni interdittive deve essere ispirata a principi di proporzionalità e adeguatezza dovendosi assicurare che le stesse:

- a. siano indirizzate a colpire la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Tale scelta è motivata alla luce delle moderne strutture organizzative di impresa: l'intento è quello di colpire la singola business unit o la singola area caratterizzata dalle carenze organizzative limitando, per quanto possibile, i riflessi sulle aree "sane";
- b. siano idonee a prevenire l'ulteriore commissione di illeciti della medesima tipologia di quello per il quale si procede.

Non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando:

- a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità" (art. 12 comma 1, richiamato dall'art. 13 Decreto).

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non possono essere impartite quando l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie indicate all'articolo 17 del Decreto, ovvero se:

- a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

5.3. LA CONFISCA

L'art. 19 del Decreto dispone che con la sentenza di condanna dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca nei termini descritti, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato ("confisca per equivalente", art. 19 comma 2, Decreto).

5.4. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva (art. 18 Decreto).

La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'ente.

5.5. MISURE CAUTELARI

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, qualora siano accertati gravi indizi di responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede (art. 45 comma 1 Decreto).

Infine, si precisa che il giudice può altresì disporre:

- a. il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, in conformità all'art. 53 del Decreto;
- b. il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato, come previsto dall'art. 54 del Decreto.

6. LE FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello, predisposto sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività dell'ente al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati, si propone come finalità di:

1. predisporre un sistema di prevenzione e controllo mirato ad ottenere la riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività istituzionale;
2. rendere tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente, ed in particolare coloro che operano nelle "aree di attività a rischio reato", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
3. informare tutti coloro che operano con l'ente che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di date sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
4. confermare che l'ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui lo stesso fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale dell'ente.

7. IL CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE

Nella predisposizione di un Modello va chiarito preliminarmente il concetto di rischio accettabile. Il meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto non ha la finalità di annullare il rischio di commissione di reati da parte dei componenti della struttura dell'ente; il tentativo di conseguire un simile obiettivo, oltre che difficilmente realizzabile, causerebbe un sensibile pregiudizio all'operatività stessa dell'ente.

La finalità del Decreto è quella di indurre l'adozione di sistemi di controllo idonei a ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione dei reati – presupposto; la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente con il ricorso ad attività fraudolenta.

L'effettiva attuazione di un Modello che possa definirsi idoneo (ergo, capace di prevenire) impedirebbe ex se la possibilità che l'evento/reato si verifichi, atteso che il reato potrebbe verificarsi solo attraverso una ingannevole elusione o violazione dei protocolli operativi posti a presidio del rischio.

Pertanto, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono avere agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

8. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA ADOZIONE

La redazione del presente Modello si è articolata nelle seguenti fasi:

8.1 FASE 1 – CHECK-UP DELL'ENTE

La prima fase del procedimento di implementazione del Modello richiede l'analisi dell'ente al fine di poterne evidenziare le caratteristiche e peculiarità specifiche con riferimento ai seguenti aspetti:

1. ambito operativo e attività istituzionali svolte;
2. struttura organizzativa (organigramma e sistema di deleghe).

8.2 FASE 2 – RISK ASSESSMENT

Una volta ottenuta una panoramica dell'ente, e dell'area di attività in cui opera, devono essere individuati e illustrati i reati, tra quelli astrattamente presi in considerazione dal Decreto, il cui rischio di esecuzione sia concretamente rilevante.

In tal modo è possibile ottenere una mappatura delle attività “sensibili”, da intendersi come le attività in relazione alle quali possono verificarsi i suddetti reati, e delle attività “strumentali”, da intendersi come le attività che pur non potendo configurare direttamente un reato rilevante possono costituirne una fase esecutiva o preparatoria.

8.3 FASE 3. RISK MANAGEMENT

Al termine delle attività sopra indicate, è necessario verificare le procedure e i controlli, esistenti nell'organizzazione dell'ente, e finalizzati al contenimento dei rischi stessi. I risultati di detta analisi costituiranno il presupposto per l'elaborazione del modello di controllo.

8.4 FASE 4 – REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Ogni Modello deve necessariamente essere calibrato sulle peculiarità proprie di ciascun ente. Ciò considerato è tuttavia possibile individuare i seguenti elementi costitutivi necessari:

Codice Etico

Il Codice Etico costituisce una parte integrante e sostanziale del Modello in cui vengono definiti, con chiarezza e trasparenza, il sistema di valori e i principi a cui si ispira l'ente nel raggiungimento dei propri obiettivi. Ai valori espressi dal Codice Etico dovranno uniformarsi gli amministratori e dipendenti dell'ente nonché i soggetti terzi che abbiano con lo stesso rapporti contrattuali.

Il Codice Etico, eventualmente predisposto in bozza dal consulente, dovrà poi essere adottato con delibera dell'organo amministrativo.

Protocolli comportamentali

Individuazione delle procedure esistenti e revisione delle stesse al fine di renderle coerenti con i criteri di prevenzione dei reati rilevanti individuati dalla Decreto.

Sistema disciplinare

E' necessario predisporre un sistema di sanzioni al fine di perseguire le violazioni delle regole procedurali e di condotta previste dal Modello: in tal modo se ne garantisce l'effettività e si conferisce forza all'azione di controllo dell'OdV.

Organismo di vigilanza

E' necessario individuare un organo, già esistente nella struttura organizzativa dell'ente ovvero di nuova costituzione, al quale attribuire la funzione di Organismo di Vigilanza prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01, e consistente nel garantire la corretta applicazione e aggiornamento del Modello.

8.5 FASE 5 – GESTIONE

Una volta implementato il Modello, la sua gestione corrente dovrà contemplare attività di aggiornamento e verifica costante del suo corretto funzionamento con specifico riferimento a:

1. flussi informativi: al fine di garantire la concreta efficacia dell'azione dell'OdV, e di assicurare la reale operatività del Modello e delle procedure di controllo previste, è necessario prevedere un sistema di flussi informativi tra l'OdV stesso e le varie funzioni dell'ente;
2. sistemi di formazione e informazione: è infine necessario predisporre meccanismi di condivisione e formazione del personale dell'ente circa il funzionamento e le caratteristiche del Modello di organizzazione e controllo adottato.

9. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello è stato espressamente costruito per la Società, sulla base della configurazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento finalizzato a rispondere alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; di conseguenza, è necessario dare corso alla periodica verifica della rispondenza del Modello alle predette esigenze, provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

L'aggiornamento del Modello si rende inoltre indispensabile ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio. Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre all'Organo Amministrativo le integrazioni e modifiche che si rendessero di opportune. L'Organo Amministrativo è infatti l'organo sociale competente per l'adozione delle integrazioni e modifiche al Modello.

10. LINEE GUIDA PER L'INTRODUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6 del Decreto, come già anticipato, esonera da responsabilità per la commissione di reati nel proprio interesse gli enti che abbiano:

1. adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati verificatisi;
2. abbiano affidato il compito di verificare l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, e il suo aggiornamento, ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'adozione del Modello, e quindi l'implementazione di procedure di controllo interno e di verifica dell'operato del personale dell'ente, è una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire a quest'ultimo l'esonero dalla responsabilità per eventuali reati commessi nel proprio interesse da personale dirigente o dipendente.

Il Decreto è strutturato in modo da garantire l'esonero dalla responsabilità per reati commessi nel proprio interesse esclusivamente agli enti che, nell'implementare il Modello organizzativo, non si siano limitati alla redazione di un manuale di procedure privo di reale applicazione operativa; si richiede che il sistema di controlli sia effettivo e sottoposto a costante aggiornamento in modo da preservarne l'efficacia nel tempo.

In considerazione di ciò, tra le condizioni necessarie per conseguire l'esonero da responsabilità, il Decreto annovera l'introduzione di un organo, nella propria struttura aziendale, a cui debbano essere affidate le suddette funzioni.

10.1 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel dettaglio le funzioni che l'OdV è chiamato a svolgere possono essere riassunte come di seguito specificato sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 6 e 7 del Decreto:

1. vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello ovvero sulla corrispondenza tra le prescrizioni nello stesso contenute e i comportamenti concretamente tenuti dal personale d'azienda;
2. verifica dell'adeguatezza del Modello ovvero della sua concreta idoneità a prevenire il compimento dei reati individuati dal Decreto;
3. cura l'aggiornamento del Modello per mantenerne inalterata l'efficacia anche a fronte di variazioni del contesto normativo, dettate ad esempio dall'introduzione di nuovi reati rilevanti nell'ambito del Decreto, e a fronte di variazioni di operatività dell'ente conseguente, ad esempio, dall'ampliamento dell'oggetto sociale.

10.2. INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Seguendo l'impostazione generale, il Decreto non fornisce indicazioni dettagliate su come debba essere strutturato l'OdV limitandosi a indicare le suddette finalità che dovrà perseguire. In tal modo si intende lasciare la massima libertà nel poter strutturare l'OdV sulla base delle specifiche esigenze di ogni singolo ente.

Preliminarmente si osserva che l'introduzione dell'OdV può avvenire indifferentemente attribuendo le relative funzioni ad un organo già esistente nell'organizzazione aziendale ovvero creandone uno ad hoc.

Con particolare riferimento alla composizione è ammissibile la nomina di un organo monocratico, ideale per le realtà di piccole dimensioni, rappresentato da un soggetto esterno, il quale si potrà avvalere di un dipendente della società al fine di assicurare il migliore flusso informativo tra l'Organismo e le funzioni aziendali, ovvero la nomina di un organo plurisoggettivo nelle ipotesi in cui le dimensioni dell'ente, o la complessità della sua organizzazione interna, richiedano l'impiego di maggiori risorse e di professionalità diversificate. In questo caso, l'Organismo di Vigilanza potrà essere costituito da almeno un componente esterno ed eventualmente da un dipendente della società.

È inoltre possibile che le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possano essere svolte dal Collegio Sindacale, ove tale organo sia presente⁵.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza provvede l'Organo Amministrativo con apposita delibera/determina, come di seguito specificato.

In ogni caso, appare necessario che, a prescindere dalle soluzioni concretamente adottate, venga garantito il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti oggettivi:

1. Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Tali requisiti si possono ottenere: garantendo all'OdV la posizione gerarchica più elevata possibile e prevedendo una sua attività di reporting al Consiglio di Amministrazione in composizione collegiale; è inoltre indispensabile che non gli siano attribuiti compiti

⁵ L'art. 6, comma 4 bis, d.lgs. 231/01, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 183/11, prevede che "Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza".

operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

2. Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

3. Continuità d'azione

L'OdV deve essere una struttura riferibile all'ente per svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

Requisiti soggettivi:

Oltre ai requisiti sopra descritti, ciascun membro dell'OdV, deve garantire il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

1. i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
2. coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
3. i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
4. i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
5. i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
6. i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
7. il coniuge, i parenti e altri affini entro il quarto grado dei membri dell'Organo amministrativo in carica;

8. i soggetti che si trovino in una delle condizioni indicate dai precedenti punti 4, 5, 6 e 7 in riferimento a società controllanti o controllate dalla Far.

11. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV è tenuto a promuovere specifiche iniziative mirate alla sua diffusione e alla formazione del personale in merito ai suoi contenuti.

A questo proposito, l'OdV coopererà alla predisposizione della necessaria documentazione.

Le attività di formazione dovranno essere effettuate con gradi di approfondimento e modalità diversi a seconda dei soggetti destinatari del Modello.

A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti del personale dipendente e/o con funzioni di rappresentanza potrà avvenire sulla base di uno o più incontri preliminari informativi relativi al Decreto e ai contenuti e modalità di adozione del presente Modello, di seminari di aggiornamento periodici e, per i neo assunti, di consegna del Codice Etico e del Modello con relativa firma per presa visione/accettazione.

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza d'intesa con la funzione aziendale competente, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che l'azienda ha ritenuto di darsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede dell'Azienda ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo.

Ai soggetti esterni alla Società (es. consulenti, appaltatori, subappaltatori, partners commerciali, ecc.) devono essere consegnate chiare informative sul Codice Etico, sulle politiche e le procedure della Società. Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.

PARTE 2 - SISTEMA DISCIPLINARE

1. INTRODUZIONE

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello, delle relative procedure nonché delle regole e dei principi previsti nel Codice Etico, è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del D.Lgs.231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni ivi descritte prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle relative procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello e nelle Procedure Aziendali, ledono di per sé sole, il rapporto di fiducia in essere con l'ente e comportano azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

2. RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO

Per tale tipologia di rapporti, il Sistema Disciplinare, ai sensi dell'art. 2106 codice civile, integra, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, i CCNL applicati al personale dipendente.

3. RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

Nell'eventualità in cui qualsiasi terzo con cui la Società venga in contatto (indipendentemente dalla natura parasubordinata o autonoma del rapporto), con espressa esclusione dei soli lavoratori subordinati, violi le norme e le disposizioni previste dal presente Modello e dalle relative Procedure Aziendali nonché del Codice Etico, troveranno applicazione le sanzioni di natura contrattuale previste dal Sistema Disciplinare della Società, i cui principi generali devono

ritenersi ad ogni effetto di legge e contratto parte integrante degli accordi contrattuali sottoscritti con i soggetti interessati.

4. STRUTTURA E CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il Sistema disciplinare qui previsto ha una funzione essenzialmente preventiva e si articola in sanzioni, di natura conservativa o risolutiva a seconda della gravità e della eventuale reiterazione delle violazioni accertate, nonché delle giustificazioni addotte.

Poiché il sistema disciplinare si conforma ai principi di proporzione della sanzione, nonché a quello del contraddittorio, in linea con il consolidato orientamento di livello costituzionale, l'individuazione della sanzione in relazione alla violazione non può che avvenire in concreto e tenuto conto delle molteplici circostanze emergenti dal procedimento disciplinare.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

1. elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
2. rilevanza degli obblighi violati;
3. potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
4. livello di responsabilità gerarchica o tecnica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
5. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti dell'ultimo biennio;
6. eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale giudizio penale. In ogni caso le sanzioni disciplinari ai lavoratori subordinati dovranno essere impartite nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia.

5. DEFINIZIONE DI “VIOLAZIONE” AI FINI DELL’OPERATIVITÀ DEL PRESENTE SISTEMA DISCIPLINARE

A titolo meramente esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente Modello e delle relative Procedure Aziendali:

1. la messa in atto o l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure Aziendali che comporti la commissione di uno dei Reati;
2. la messa in atto o l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure o richiesti dalla legge che esponano la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei Reati;
3. la messa in atto o l’omissione di azioni o comportamenti non conformi alle regole di condotta ed ai principi previsti nel Codice Etico;
4. l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto all’Organismo di Vigilanza, o altre condotte comunque idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dal Modello;
5. la violazione delle misure di tutela di coloro che fanno segnalazioni (Whistleblower);
6. la segnalazione di condotte illecite che si rilevano infondate, ove effettuata con dolo o colpa grave.

6. SANZIONI:

6.1 PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE “NON DIRIGENZIALE”

Le sanzioni previste nella presente sezione si applicano nei confronti di quadri e impiegati alle dipendenze della Società ovvero in regime di distacco presso terzi (ivi comprese le società controllate, collegate e/o partecipate) che pongano in essere illeciti disciplinari, come descritti alla sezione che precede.

Ferma restando la preventiva contestazione ed il rispetto della procedura prescritta dalla legge (art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Statuto dei Lavoratori”) e dal CCNL in vigore, la violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello e delle relative procedure, nonché del Codice Etico può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, ai seguenti provvedimenti:

1. richiamo verbale: incorre in tale provvedimento il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello o adottati, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o in violazione del Codice Etico;
2. ammonizione scritta: incorre in tale sanzione il lavoratore che sia recidivo in un comportamento sanzionato con il richiamo verbale, sub 1;
3. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni: incorre nel provvedimento il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, arrechi un danno o crei situazioni di potenziale danno alla Far, anche esponendo la Società al rischio di sanzioni amministrative o interdittive;
4. licenziamento con preavviso: incorre nella sanzione il lavoratore che, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, violi in modo grave le prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, attraverso comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di uno dei reati presupposto considerati;
5. licenziamento senza preavviso: incorre nella sanzione il lavoratore che, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, violi in modo grave le prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, attraverso comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di uno dei reati presupposto considerati e che determinino la concreta applicazione a carico di Far delle misure previste dal Decreto. Incorre in tale sanzione anche il lavoratore che sia incorso in recidive nei comportamenti sanzionabili con il licenziamento con preavviso, di cui al punto d).

I provvedimenti disciplinari sono irrogati nel prispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Responsabile della funzione del personale, sentito l'Organismo di Vigilanza, il quale ha il compito di valutare anche l'idoneità della sanzione disciplinare applicata.

Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni.

Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ovvero da un dirigente della rappresentanza sindacale aziendale.

La comminazione del provvedimento deve essere motivata e notificata per iscritto al lavoratore. I provvedimenti disciplinari di cui sopra possono essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

6.2 *DIPENDENTI IN POSIZIONE “DIRIGENZIALE”*

La violazione da parte dei Dirigenti delle norme previste nel presente Modello e delle relative procedure, nonché delle regole di comportamento e dei principi contenuti nel Codice Etico, potrà comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari fino al licenziamento, nel rispetto di quanto previsto nel CCNL di categoria in vigore per i Dirigenti, e in particolare:

1. il richiamo scritto, in caso di violazioni non gravi;
2. la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del richiamo scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della società;
3. il licenziamento con o senza preavviso, in caso di grave violazione del Codice etico o del Modello a seconda se sia tale da consentire o meno la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.

La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, il dirigente abbia impedito, anche colposamente, la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia ommesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

I Provvedimenti sono adottati dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 *AMMINISTRATORI*

In caso di violazione delle norme previste nel presente Modello e delle relative procedure, nonché delle regole di comportamento e dei principi contenuti nel Codice Etico da parte degli amministratori dovrà essere effettuata l'immediata segnalazione all'OdV che, espletate le opportune verifiche, informerà il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione, che adotteranno le misure ritenute più opportune secondo la gravità della violazione, le previsioni delle leggi vigenti e dello Statuto di FAR.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

1. censura scritta a verbale;
2. revoca delle deleghe operative;
3. sospensione del compenso;
4. revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea

Si precisa che, in caso di condanna, anche non definitiva, per un reato rilevante ai fini del Decreto, l'OdV richiederà al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea degli azionisti, ponendo all'ordine del giorno la decisione sulla eventuale revoca del mandato, previa immediata revoca delle deleghe conferite da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell'azienda, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

La vigilanza da parte degli amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza, del Collegio Sindacale e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli amministratori dai predetti soggetti.

6.4 SINDACI

In caso di violazione delle norme previste nel presente Modello e delle relative procedure, nonché delle regole di comportamento e dei principi contenuti nel Codice Etico da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, espletate le opportune verifiche, informerà il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione, che potranno assumere tutti i provvedimenti e/o le iniziative ritenute più idonee nel rispetto delle leggi vigenti e dello Statuto di FAR.

Laddove fosse coinvolto l'intero Collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in particolare l'articolo 2400, 2° comma.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i Sindaci abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

In caso di condanna, anche non definitiva, per un reato rilevante ai fini del Decreto, l'Organismo di Vigilanza richiederà al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea degli azionisti, ponendo all'ordine del giorno la decisione sulla eventuale revoca del mandato per giusta causa.

6.5 CONSULENTI / COLLABORATORI ESTERNI

Il rapporto della FAR con consulenti, collaboratori o con tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti contrattuali con quest'ultima, dovrà essere disciplinato contrattualmente in modo da garantire che eventuali violazioni delle norme del presente Modello, delle procedure ad esso relative nonché delle regole di condotta e dei principi contenuti nel Codice Etico determini l'applicazione nei loro confronti di provvedimenti sanzionatori proporzionati alla gravità della condotta, fino all'applicazioni di penali e/o alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

Qualora dalla violazione delle norme del presente Modello, delle procedure ad esso relative nonché delle regole di condotta e dei principi contenuti nel Codice Etico da parte di Collaboratori e di tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti contrattuali con la

Società derivino pregiudizi alla stessa, la Società si riserva il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni.

6.6 PARTNER COMMERCIALI E FINANZIARI

Le violazioni, da parte di partner commerciali e finanziari, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni.

6.7 ORGANISMO DI VIGILANZA

Qualora l'Organo Amministrativo fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee.

PARTE 3 - CODICE ETICO

1. PRINCIPI GENERALI

L'adozione da parte dell'azienda di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti nel Codice Etico adottato dalla Società, che è parte integrante del presente Modello, ed è documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, Pubblica Amministrazione, azionisti, terzi).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.

PARTE 4 - ORGANISMO DI VIGILANZA

1. NOTA INTRODUTTIVA

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, viene istituito un organo con funzioni di vigilanza in ordine al funzionamento, all'adeguatezza e all'osservanza del modello di organizzazione e controllo di cui la Far intende dotarsi allo scopo di prevenire i reati da cui può originarsi la responsabilità amministrativa degli enti in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto.

2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO

L'Organismo di Vigilanza è un organo della Società, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Nella scelta della composizione e della struttura organizzativa dell'OdV, F.A.R. ha perseguito lo scopo di garantire l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di quanto precede, si è proceduto ad individuare, nell'ambito della Società, un OdV plurisoggettivo, costituito da soggetti interni alla realtà aziendale e da soggetti esterni. Si è, in particolare, optato per la nomina di un organo formato da due componenti, definiti secondo le seguenti logiche:

1. il primo, scelto all'esterno della Far, tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D.Lgs. 231/2001 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti;
2. il secondo, scelto all'interno della Società tra soggetti privi di deleghe operative.

L'OdV è supportato nello svolgimento della propria attività da un Segretario, nominato dall'Organismo di Vigilanza. Il Segretario, svolgendo la propria attività in stretto contatto con l'OdV, garantisce che tutte le attività relative al Decreto e al Modello la cui implementazione venga richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organismo di Vigilanza siano attuate nei tempi richiesti e con l'atteso livello di qualità.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del

Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all’OdV.

L’OdV nominato, in linea con le disposizioni del Decreto e, precisamente, da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, come verificato dal Consiglio di Amministrazione in fase di nomina.

3. DURATA IN CARICA

L’Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni ed è nominato dall’organo amministrativo in quanto destinatario dell’obbligo di implementare il presente modello organizzativo.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui ai paragrafi che precedono comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell’Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione del venir meno dei requisiti suddetti al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà tempestivamente alla sostituzione. In caso di rinuncia di un componente dell’Organismo di Vigilanza lo stesso deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà alla sua sostituzione.

E’ fatto comunque obbligo al Presidente dell’OdV ovvero al membro più anziano dello stesso di comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell’Organismo di Vigilanza. L’eventuale revoca di un componente dell’Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Costituisce giusta causa di revoca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita dei requisiti indicati ai paragrafi precedenti, una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale, l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto, l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione"

propri dell'Organismo di Vigilanza, la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti.

4. RISERVATEZZA

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato. Fatto salvo in ogni caso il limite alla circolazione ed alla diffusione dei dati sensibili ai sensi della normativa della Privacy.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che allo stesso dovesse pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo. Inoltre, i Membri dell'OdV si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo “Compiti e poteri”, e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza, se conformi all'incarico ricevuto, non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'Organo Amministrativo compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo.

5. RUOLO, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, il ruolo del nominato OdV consiste nel:

1. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati nello stesso previsti;
3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;

4. verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Spettano pertanto all'OdV i seguenti compiti ricorrenti:

1. verificare la mappa delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei punti di controllo per adeguarle ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello devono segnalare all'OdV eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato;
2. effettuare sulla base del piano di attività stabilito dall'OdV stesso, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree a rischio reato;
3. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui ai successivi paragrafi) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
4. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
5. verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

Vengono conseguentemente attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

1. accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con terzi;
2. avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
3. conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure. A questo scopo, il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina, attribuisce all'OdV specifici poteri di spesa.

6. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello è in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

1. comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione stesso, fatta salva la possibilità per l'OdV di effettuare ulteriori verifiche a sorpresa;
2. relazionare, con cadenza almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello e comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del piano e le eventuali modifiche apportate allo stesso;
3. comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
4. relazionare sulle violazioni del modello da parte di Amministratori delle Società controllate
5. In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riportare al Collegio Sindacale, che provvederà ad informare l'Assemblea. Laddove l'OdV ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente all'Assemblea dei soci informazioni che riguardano violazioni del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, esso è autorizzato a farlo alla prima Assemblea utile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, invitandolo a fornire informazioni in merito allo stato di attuazione delle proprie attività.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo e messa a disposizione degli organi di volta in volta coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

1. i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà

necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per attuare le attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;

2. segnalare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - a. acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b. dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento;

Inoltre l'Azienda ha adottato alcune forme di tutela nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per evitare rischi di ritorsioni a suo danno per l'attività svolta: in particolare è previsto che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della società con i soggetti che compongono l'Organismo di Vigilanza sia sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 sono adottati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza dei flussi informativi per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause che possono rendere o hanno reso possibile il verificarsi delle ipotesi rilevanti ai fini di cui si tratta.

7.1. OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Tale obbligo di fornire informazioni è posto in capo alle funzioni aziendali con riferimento alle attività potenzialmente a rischio reato e riguarda:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al d. Lgs. 231/01;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dalla richiamata norma;

- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza del decreto legislativo citato;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative ad interventi ispettivi da parte di organismi pubblici;
- eventuali anomalie risultanti dagli esiti dei controlli di primo e secondo livello incluse le attività di audit formalizzate svolte in azienda da strutture interne o esterne nell’ambito dei sistemi di gestione in atto;
- le notizie relative a procedure di concessione o autorizzazione o comunque collegate all’esercizio delle attività aziendali, ivi comprese eventuali richieste di finanziamento o agevolazioni, avviate presso organismi pubblici;
- le notizie relative ad infortuni sul lavoro o incidenti, di entità non trascurabile per conseguenze o modalità, o relative a richieste di riconoscimento di malattie professionali;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi e gli aggiornamenti del sistema dei Poteri e Deleghe;
- i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché di eventuali incontri con la Società di revisione;
- le eventuali comunicazioni della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- altre notizie previste nell’ambito delle procedure operative del Modello (Parti Speciali).

La trasmissione della documentazione e delle informazioni dovrà essere effettuata inviando il tutto all’indirizzo di posta elettronica dedicato: odv@farspa.it

La violazione dei predetti obblighi di informazione nei confronti dell’OdV potrà comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al capitolo 6 della Parte 2 del Modello Parte Generale.

La gestione delle informazioni e dei flussi informativi avverrà in modo da garantire il lavoratore contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell’identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

7.2. *SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI (WHISTLEBLOWING)*

L'art. 6 bis del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., prevede, ai sensi del decreto legislativo 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Fermo quanto descritto al punto che precede, i Destinatari potranno fare delle segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello e/o del Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Nonostante la società ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse in forma nominativa, ammette anche segnalazione anonime.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

7.2.1. *MODALITA' DI SEGNALAZIONE - FORMA SCRITTA*

L'azienda si è dotata di una piattaforma idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, degli eventuali terzi citati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Non è consentito l'accesso alla piattaforma al personale non autorizzato.

La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:

[inserire link scelto per Globaleak]

7.2.2. *MODALITA' DI SEGNALAZIONE – CARTACEA*

È possibile inviare eventuali segnalazioni a mezzo posta all'indirizzo:

OdV FAR
c/o F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale S.p.a.
Via Leonardo da Vinci n. 11 - 33010 Reana del Roiale - Udine - ITALY

In tal caso, la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo:

- nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità (ove si ritenga di non fare una segnalazione anonima);

- nella seconda, l'oggetto della segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "Riservata al gestore della segnalazione – OdV FAR"

7.2.3. MODALITA' DI SEGNALAZIONE - FORMA ORALE

Mediante incontro diretto, su richiesta del Segnalante
--

***** *****

La gestione delle segnalazioni e dei flussi informativi avviene in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

E' fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In base al D.Lgs. n. 24/2023, per ritorsione si intende «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto».

Gli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Il soggetto che sia stato licenziato a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore in questione.

L'autorità giudiziaria eventualmente adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo divieto.

Colui che ritenga di avere subito ritorsioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 può dare comunicazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale, nel caso di ritorsioni

commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Chi adotti un atto in violazione del divieto di ritorsione è passibile di sanzione disciplinare e/o di legge e/o di contratto e/o di ogni altra azione e/o conseguenza di legge e/o di contratto.

Quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono più garantite. In tali casi al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE COMPLETA DEI REATI PRESUPPOSTO E RELATIVE SANZIONI